

Causa T-445/05

Associazione italiana del risparmio gestito e Fineco Asset Management SpA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta e individuale — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Carattere selettivo del provvedimento — Obbligo di recupero»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 4 marzo 2009 II - 295

Massime della sentenza

- 1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale — Ricorso proposto da un'impresa beneficiaria di un aiuto individuale concesso in base a tale regime e che deve essere recuperato — Ricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)*

2. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato*
(Artt. 87 CE e 253 CE)
3. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato*
(Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE)
4. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Riduzione di imposta concessa ai sottoscrittori di strumenti di investimento specializzati — Riduzione che determina un trasferimento indiretto di risorse statali a favore di un'impresa diversa dal contribuente esentato*
(Art. 87, n. 1, CE)
5. *Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Esame di un regime di aiuti considerato globalmente — Ammissibilità — Conseguenze*
(Art. 87, n. 1, CE)
6. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento — Riduzione di imposta limitata a strumenti di investimento specializzati e alle loro società di gestione — Inclusionione*
(Art. 87, n. 1, CE)
7. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misura che consente ai beneficiari di accrescere i fondi propri a condizioni più favorevoli — Inclusionione*
(Art. 87, n. 1, CE)
8. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere selettivo del provvedimento*
(Art. 87, n. 1, CE)
9. *Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Obbligo conseguente all'illegittimità*
(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 1)

1. I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari. Pertanto, un'impresa non può, in via di principio, impugnare una decisione della

Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti dell'impresa ricorrente, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei

confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto.

Nel caso di una decisione della Commissione che non individua l'impresa beneficiaria o le imprese beneficiarie dell'aiuto di cui trattasi e che si applica quindi a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale e astratto, un'impresa può tuttavia non solo essere interessata da tale decisione in quanto impresa del settore di cui trattasi, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e per il quale la Commissione ha ordinato il recupero. Tale impresa è individualmente interessata dalla suddetta decisione e il suo ricorso contro la stessa è ricevibile.

(v. punti 45-48)

conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L'obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso concreto. Non è richiesto che la motivazione specifichi necessariamente tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto nell'accertare se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all'art. 253 CE si deve tener conto non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell'adozione della decisione.

D'altra parte, nel caso di un regime di aiuti di Stato, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche generali del regime di cui trattasi, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione.

2. La motivazione richiesta dall'art. 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di

(v. punti 67-68)

3. Se è vero che la Commissione deve quanto meno menzionare nella motivazione della sua decisione le circostanze nelle quali un aiuto è stato concesso, ove esse permettano di dimostrare che l'aiuto è atto a incidere sul commercio intracomunitario, la stessa non è tenuta a dimostrare l'effetto reale di aiuti già concessi. Se così fosse, infatti, questo requisito finirebbe col favorire gli Stati membri che versano aiuti illegittimi a detrimento di quelli che notificano il piano di aiuti.
4. L'art. 87 CE vieta gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, senza distinguere a seconda che i vantaggi relativi agli aiuti siano concessi in modo diretto o indiretto. In tal senso, un vantaggio conferito direttamente a talune persone fisiche o giuridiche che non siano necessariamente imprese può costituire un vantaggio indiretto e, di conseguenza, un aiuto di Stato per altre persone fisiche o giuridiche che siano imprese.

Infatti, non spetta alla Commissione procedere ad un'analisi economica della situazione effettiva del mercato di cui trattasi, della quota di mercato delle imprese beneficiarie degli aiuti, della posizione delle imprese concorrenti e delle correnti di scambi dei servizi di cui trattasi tra gli Stati membri, allorché essa spiega sotto quale aspetto gli aiuti controversi falsano la concorrenza e incidono sugli scambi tra gli Stati membri. Ove si tratti di un aiuto non notificato, la Commissione non è tenuta a dimostrarne l'effetto reale.

Per poter accertare l'esistenza di un intervento a favore di un'impresa mediante risorse statali non è necessario che quest'ultima ne sia la diretta beneficiaria. La circostanza che strumenti di investimento specializzati non beneficino direttamente della riduzione d'imposta accordata ai loro sottoscrittori non esclude che essi ne traggano quantomeno un beneficio economico indiretto.

(v. punti 102, 109)

(v. punti 127, 131)

5. Nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può, al fine di verificare se il detto regime presenti elementi di aiuto, limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione particolare. Pertanto, quando è pacifico che un regime di aiuti favorisce talune imprese, la circostanza che, eventualmente, esso giovi anche a beneficiari che non siano imprese non rimette in discussione tale constatazione, sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE.

D'altronde, il solo fatto che tutti gli strumenti di investimento che soddisfano le condizioni richieste possano beneficiare del vantaggio non conferisce di per sé carattere generale alla suddetta misura e non impedisce che essa mantenga carattere selettivo.

Inoltre, un aiuto può essere selettivo con riferimento all'art. 87, n. 1, CE anche quando riguarda un intero settore economico.

(v. punto 136)

(v. punti 150, 152, 155-156)

6. Una misura statale che prevede una riduzione di imposta limitata a strumenti di investimento specializzati e a loro società di gestione, essendo così destinata esclusivamente a strumenti di investimento ben definiti e che soddisfano condizioni particolari a discapito di altre imprese che offrono forme alternative di investimento, favorisce taluni strumenti di investimento rispetto ad altri che sono in una situazione di diritto e di fatto analoga. Una misura del genere, che non può essere considerata come una misura generale di politica fiscale o economica, ma come una misura che deroga al regime fiscale di diritto comune, ha quindi un carattere selettivo ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

7. Una misura statale che consenta alle imprese interessate di accrescere i fondi propri a condizioni più favorevoli, come il mero accrescimento delle liquidità, può costituire un vantaggio ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.

(v. punto 163)

8. Se si dovesse ritenere che il perseguimento di un obiettivo di politica economica o industriale, quale l'incentivazione degli investimenti, sia tale da sottrarre una misura statale di natura selettiva all'art. 87, n. 1, CE, tale disposizione perderebbe qualsiasi effetto utile. L'obiettivo perseguito da una misura del genere non è quindi sufficiente ad escludere la sua qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE

(v. punto 170)

9. L'art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, concernente l'applicazione dell'art. 88 CE, prevede che, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per

recuperare l'aiuto dal beneficiario. La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. La soppressione di un aiuto illegittimo attraverso il recupero è la logica conseguenza della constatazione della sua illegittimità ed è intesa al ripristino dello status quo ante. Per effetto della restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata. Ne consegue che il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall'aiuto illegittimo.

(v. punti 190-193)